Giovedì 24 giugno 2021

P9_TA(2021)0313

Relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (2021/2025(INI))

(2022/C 81/03)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visti gli articoli del TFUE relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,

— visti il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati ai trattati,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»),

— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

— visti l'articolo 49 TUE, i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione («l'*acquis*»),

— vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione [1] (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

— visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio [2],

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

— visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

— vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani dell'8 marzo 1999,

— viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

— viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

[1] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
[2] GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

Giovedì 24 giugno 2021

— visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2020 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022,

— vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,

— vista la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

— visto lo strumentario del Consiglio d'Europa destinato agli Stati membri, del 7 aprile 2020, dal titolo «Rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani durante la crisi sanitaria COVID-19»,

— vista la relazione interlocutoria sulle misure adottate negli Stati membri dell'UE a seguito della crisi COVID-19 e il loro impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali, adottata dalla Commissione di Venezia nella sua 124ª sessione plenaria dell'8 ottobre 2020,

— vista la relazione annuale 2020 delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,

— vista la proposta motivata di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, formulata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (COM(2017)0835),

— vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione» (COM(2019)0343),

— visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2020,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 giugno 2019 dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Il contesto attuale e possibili nuove iniziative», che propone di istituire un Forum annuale dell'UE sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto,

— vista la relazione del gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto del Comitato economico e sociale europeo del giugno 2020, dal titolo «National developments from a civil society perspective, 2018-2019» (Sviluppi negli Stati membri visti dalla prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019),

— vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 17 gennaio 2018 dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), i bollettini, pubblicati nel 2020, relativi alle implicazioni della pandemia di COVID-19 sui diritti fondamentali nell'UE, e altri dati, strumenti e relazioni dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

— vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 10 settembre 2020 dal titolo «Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union» (Antisemitismo: rassegna dei casi di antisemitismo registrati nell'Unione europea),

— vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dal titolo «Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pechino + 25: quinto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE), pubblicata il 5 marzo 2020,

— viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, dal titolo «Garantire il rispetto dello Stato di diritto»,

— viste la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, la strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, la strategia dell'UE sui diritti dei minori 2021-2024 e la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,

— visti il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom,

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([3]),

— vista la sua risoluzione del 1º marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia ([4]),

— vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale ([5]),

— vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová ([6]),

— vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione ([7]),

— vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto in Romania ([8]),

— vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ([9]),

— vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE ([10]),

— vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia ([11]),

— vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia ([12]),

— vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI ([13]),

— vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2018 ([14]),

— vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria ([15]),

— vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ([16]),

([3]) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
([4]) GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
([5]) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
([6]) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.
([7]) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
([8]) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 8.
([9]) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.
([10]) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.
([11]) GU C 108 del 26.3.2021, pag. 107.
([12]) Testi approvati, P9_TA(2019)0103.
([13]) Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
([14]) Testi approvati, P9_TA(2020)0007.
([15]) Testi approvati, P9_TA(2020)0014.
([16]) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

Giovedì 24 giugno 2021

— vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd ([17]),

— vista la sua discussione in Aula del 19 giugno 2020 sulla riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi ([18]),

— vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia ([19]),

— vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([20]),

— vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria ([21]),

— vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme ([22]),

— vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 ([23]),

— vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto ([24]),

— vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ ([25]),

— vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto ([26]),

— vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta ([27]),

— vista la sua valutazione del valore aggiunto europeo che accompagna la relazione di iniziativa legislativa su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali del mese di ottobre 2016,

— vista la sua valutazione preliminare sul valore aggiunto europeo di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali del 23 aprile 2020,

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione giuridica, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0199/2021),

([17]) Testi approvati, P9_TA(2020)0173.
([18]) Testi approvati, P9_TA(2020)0164.
([19]) Testi approvati, P9_TA(2020)0225.
([20]) Testi approvati, P9_TA(2020)0251.
([21]) Testi approvati, P9_TA(2020)0264.
([22]) Testi approvati, P9_TA(2020)0320.
([23]) Testi approvati, P9_TA(2020)0328.
([24]) Testi approvati, P9_TA(2020)0360.
([25]) Testi approvati, P9_TA(2021)0089.
([26]) Testi approvati, P9_TA(2021)0103.
([27]) Testi approvati, P9_TA(2021)0148.

A. considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati all'UE devono rispettare per entrare nell'Unione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, possono costituire una minaccia sistemica per l'Unione; che il rispetto dello Stato di diritto vincola l'Unione nel suo insieme e gli Stati membri a tutti i livelli di governo, compresi gli enti subnazionali;

B. considerando che il ciclo annuale di esame dello Stato di diritto costituisce una gradita integrazione degli strumenti disponibili per preservare i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in quanto affronta la situazione in tutti gli Stati membri dell'UE sulla base di quattro pilastri, con un'incidenza diretta sul rispetto dello Stato di diritto; che tale strumento è concepito come un ciclo annuale volto a garantire lo Stato di diritto e a prevenire l'emergere o l'aggravarsi di problemi in tale ambito;

C. considerando che la prima relazione della Commissione sullo Stato di diritto (relazione 2020) ha una portata limitata, in quanto non copre tutti i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;

D. considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Carta è stata integrata appieno nei trattati e pertanto oggi risulta giuridicamente vincolante per le istituzioni, le agenzie e altri organi dell'Unione, nonché per gli Stati membri nel quadro dell'attuazione della legislazione dell'UE; che occorre sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali non soltanto in seno alle istituzioni dell'UE ma anche negli Stati membri, in particolare in sede di applicazione del diritto dell'Unione sia internamente che nelle relazioni con i paesi terzi;

E. considerando che la relazione 2020, pur esprimendo preoccupazioni e sensibilizzando in merito alla questione, non fornisce una valutazione sufficiente dell'efficacia dei cambiamenti attuati da ciascun paese, né raccomandazioni concrete specifiche per paese o un esame del rispetto dello Stato di diritto da parte di un paese nel corso del tempo, il che potrebbe compromettere gli effetti preventivi auspicati;

F. considerando che, se non vi si dà efficacemente seguito nell'ambito di un monitoraggio annuale, la relazione 2020 potrebbe non riuscire a prevenire, individuare e affrontare efficacemente le sfide sistemiche e la regressione dello Stato di diritto osservate in diversi Stati membri dell'UE negli ultimi anni; che lo Stato di diritto costituisce un prerequisito essenziale per il rispetto del principio di sana gestione finanziaria e per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

G. considerando che, negli ultimi anni, diverse risoluzioni approvate dal Parlamento hanno individuato in numerosi Stati membri gravi problemi in termini di Stato di diritto ([28]);

H. considerando che la regressione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in alcuni paesi sta seriamente compromettendo la fiducia reciproca nel funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e minacciando gli obiettivi dell'Unione sanciti dall'articolo 3 TUE, come illustrato da diverse cause in cui il mandato d'arresto europeo è stato contestato a fronte di profondi dubbi sull'indipendenza della magistratura;

I. considerando che le istituzioni dei difensori civici e gli organismi per la parità negli Stati membri svolgono un ruolo cruciale nella salvaguardia dei principi fondamentali dello Stato di diritto, quali la trasparenza, la responsabilità e il giusto processo;

J. considerando che le misure di emergenza adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 hanno compromesso l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, come il diritto alla libera circolazione, l'accesso alla giustizia, l'accesso alle informazioni pubbliche, la vita privata, la libertà di associazione e di riunione, e hanno avuto un impatto sul sistema democratico di bilanciamento dei poteri; che è pertanto cruciale garantire un efficace bilanciamento dei poteri in relazione alle azioni del governo e a tutela dei diritti dei cittadini;

K. considerano che le posizioni di diversi Stati membri nelle graduatorie internazionali per quanto riguarda la libertà di stampa sono state declassate e che la violenza nei confronti dei giornalisti è aumentata; che le minacce alla libertà dei media comprendono molestie e attacchi rivolti ai giornalisti, la violazione della loro tutela giuridica nonché la parzialità dei media o azioni a sfondo politico o economico nel settore dei media; che i preoccupanti sviluppi volti a soffocare la libertà di parola e di stampa costituiscono un pessimo esempio all'interno dell'UE e nei paesi candidati all'adesione;

([28]) Si vedano, ad esempio, le risoluzioni citate del 1º marzo 2018, 19 aprile 2018, 13 novembre 2018, 28 marzo 2019, 18 dicembre 2019, 19 giugno 2020, 8 ottobre 2020 e 29 aprile 2021.

L. considerando che è necessario rafforzare e semplificare i meccanismi esistenti e sviluppare un meccanismo efficace dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali per garantire che i principi e i valori sanciti dai trattati siano rispettati in tutta l'Unione;

M. considerando che il rispetto dei diritti delle minoranze costituisce uno dei criteri politici che un paese candidato deve soddisfare al momento dell'adesione; che l'Unione ha un ruolo importante da svolgere nel garantire il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali e linguistiche nei paesi candidati; che il Parlamento ha già invitato la Commissione [29] ad adottare un quadro comune di norme minime dell'UE per la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, che siano saldamente integrate in un quadro giuridico che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'Unione;

I. ***Relazione sullo Stato di diritto 2020: insegnamenti per il 2021***

1. accoglie con favore la prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto; ritiene fondamentale istituire un'architettura europea di monitoraggio e applicazione dello Stato di diritto nell'Unione; ribadisce l'importanza di identificare per tempo i rischi e prevenire le violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto invece di reagire *ex post* quando tali violazioni sono reiterate; incoraggia pertanto un ulteriore sviluppo di questo nuovo strumento;

2. accoglie con favore il fatto che il funzionamento dei sistemi giudiziari, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e alcune questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri, compreso, in una certa misura, lo spazio civico, rientrino tutti nella panoramica annuale della Commissione sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; chiede inoltre l'inclusione nelle relazioni annuali di alcuni importanti elementi dell'elenco dei criteri per la valutazione dello Stato di diritto 2016 della Commissione di Venezia, come le garanzie giuridiche per prevenire l'arbitrarietà e l'abuso di potere da parte delle autorità pubbliche, l'indipendenza e l'imparzialità dell'ordine forense, l'uguaglianza davanti alla legge e la non discriminazione; incoraggia la Commissione a evidenziare anche le tendenze positive negli Stati membri che potrebbero servire agli altri come buoni esempi da seguire;

3. rileva con soddisfazione che la relazione contiene capitoli specifici per paese; elogia gli sforzi profusi dalla Commissione per dialogare con i governi e i parlamenti nazionali, nonché con la società civile e altri attori nazionali; incoraggia la Commissione ad adoperarsi maggiormente per realizzare analisi per paese più approfondite, al fine di valutare meglio la gravità delle sfide in materia di Stato di diritto; ritiene che si debba dedicare più tempo alle visite della Commissione nei paesi, anche in loco, al fine di promuovere un impegno e un dialogo più ampi con le autorità nazionali e la società civile; reputa che la Commissione dovrebbe compiere una maggiore opera di sensibilizzazione in merito a tali visite per favorire una cultura dello Stato di diritto a livello nazionale;

4. si compiace del fatto che tutti gli Stati membri siano esaminati secondo gli stessi indicatori e la stessa metodologia; sottolinea, tuttavia, che presentare allo stesso modo violazioni di natura diversa rischia di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto; esorta la Commissione a differenziare le sue relazioni distinguendo tra violazioni sistemiche dello Stato di diritto e singole violazioni isolate; sottolinea i potenziali benefici preventivi della relazione annuale sullo Stato di diritto; ritiene che sia necessaria una valutazione più approfondita per stabilire se la relazione abbia avuto un sufficiente effetto preventivo; ritiene che, ad ogni modo, ciò non sia chiaramente il caso per quanto riguarda gli Stati membri di cui alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; reputa che la relazione 2020 avrebbe potuto fornire valutazioni più approfondite e trasparenti, indicando se vi erano gravi carenze, un rischio di grave violazione o una violazione effettiva dei valori dell'UE in ciascuno dei pilastri esaminati nei capitoli dei paesi; ritiene che tali valutazioni siano necessarie per formulare conclusioni sulla situazione dello Stato di diritto e per individuare azioni di verifica e misure e strumenti correttivi; invoca un approccio sintetico nelle future relazioni per individuare chiaramente dove si trovino i rischi e i problemi più importanti negli Stati membri; invita la Commissione ad aggiornare di conseguenza la sua metodologia e a tenere informato il Parlamento senza indebito ritardo;

5. ritiene che la relazione 2020 sia eccessivamente descrittiva e non fornisca un'analisi sufficiente; invita la Commissione a rendere le relazioni più analitiche in futuro; reputa necessario includere nelle future relazioni raccomandazioni specifiche per paese su come affrontare le preoccupazioni individuate o porre rimedio alle violazioni, compresi le scadenze per l'attuazione, se del caso, e parametri di riferimento a cui dare seguito; invita la Commissione a includere nelle relazioni indicazioni sul monitoraggio dell'attuazione delle sue raccomandazioni e azioni correttive;

[29] Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE (GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13).

6. è preoccupato per gli effetti di ricaduta dell'erosione della libertà dei media negli altri settori esaminati nella relazione; ritiene che le campagne diffamatorie contro accademici, giornalisti, giudici, operatori della giustizia, organizzazioni della società civile e attivisti, in particolare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), contribuiscano a limitare la loro indipendenza e capacità di agire, producendo un effetto deterrente;

7. chiede pertanto un'analisi più integrata sulle interconnessioni tra i quattro pilastri inclusi nel rapporto e di come le carenze combinate possano equivalere a violazioni sistematiche, o a un rischio di violazioni, dello Stato di diritto e invita a segnalare se tali carenze ledano o possano compromettere gli interessi finanziari dell'Unione;

8. ritiene che le relazioni annuali dovrebbero individuare le tendenze trasversali a livello di Unione; è del parere che nella relazione 2020 manchi una prospettiva a livello di Unione; chiede alla Commissione di individuare i casi in cui alcune misure o pratiche che minano lo Stato di diritto, la libertà dei media, il sistema di bilanciamento dei poteri o la lotta alla corruzione in uno Stato membro stanno diventando modelli per altre o quando la gravità e la portata di tali pratiche hanno il potenziale di incidere sull'Unione nel suo complesso; invita la Commissione a valutare come tali attacchi compromettano la qualità della democrazia nell'Unione; chiede che nell'ambito dell'analisi sia data la priorità a queste tendenze, comprese le crescenti sfide poste dalle corti costituzionali nazionali all'architettura giuridica dell'UE, in modo da guidare l'azione correttiva a livello di Unione; invita la Commissione a illustrare chiaramente le campagne sistematiche di disinformazione e di ingerenza estera tese a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali e nei media indipendenti, spingendo gli Stati membri verso strutture di governance di tipo autoritario;

9. deplora che non tutte le questioni relative allo Stato di diritto siano state trattate in modo sufficientemente dettagliato nella relazione 2020; invita la Commissione a sviluppare le sue competenze specifiche per paese e la sua capacità in modo da reagire più prontamente agli sviluppi negativi negli Stati membri; invita altresì la Commissione a dedicare risorse sufficienti al monitoraggio e all'applicazione dello Stato di diritto nell'UE;

10. sottolinea che le leggi, il rispetto dello Stato di diritto, il sistema di bilanciamento dei poteri e le istituzioni democratiche degli Stati membri, nonché l'indipendenza di tali istituzioni, dovrebbero essere funzionali non solo *de jure*, ma anche *de facto*;

I sistemi giudiziari

11. accoglie con favore il monitoraggio dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari degli Stati membri, comprese le procure nazionali e la loro capacità di fornire un'effettiva tutela giurisdizionale per garantire il rispetto del diritto dell'UE; ritiene che dovrebbe essere monitorato anche l'ambiente che consente di garantire l'accesso alla giustizia per tutti, compresi l'accesso alla giustizia a livello di UE nonché gli sforzi e le risorse dedicati a garantire tale accesso; è preoccupato per la mancanza di un meccanismo di ricorso diretto a disposizione dei cittadini dell'UE per difendere i loro diritti come previsto dalla Carta; ritiene che le relazioni dovrebbero andare al di là di una statica istantanea annuale e includere nei capitoli dei paesi ogni informazione sullo Stato di diritto, compresi antecedenti pertinenti e il contesto politico in cui si iscrivono i nuovi sviluppi, in modo da consentire una valutazione accurata, dinamica e integrale dell'indipendenza *de jure* e *de facto* dei sistemi giudiziari, compresa l'indipendenza degli avvocati e degli ordini forensi, e in un arco di tempo più esteso rispetto ai precedenti 12 mesi; sottolinea che ai cittadini e ai residenti dell'UE dovrebbero essere garantite norme adeguate in materia di Stato di diritto nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE; mette in risalto che un effettivo accesso alla giustizia per tutti i cittadini è una pietra angolare dello Stato di diritto, che dovrebbe essere in particolar modo garantito ai lavoratori stagionali e transfrontalieri, a fronte della loro vulnerabilità, nell'esercizio di un'attività professionale in un altro Stato membro;

12. sottolinea che sistemi giudiziari efficaci, effettivi e indipendenti sono essenziali per il rispetto dello Stato di diritto; ricorda che l'architettura giudiziaria dell'Unione comprende i sistemi giudiziari nazionali; sottolinea che, al fine di salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini dell'UE, il sistema giudiziario e i giudici devono poter agire in modo indipendente senza alcuna pressione, influenza, interferenza o minaccia, diretta o indiretta, da parte di chicchessia, incluse le autorità politiche; si compiace del fatto che sono stati individuati come indicatori di indipendenza della magistratura anche la composizione degli organi giurisdizionali, i metodi di nomina, oltre ai meccanismi che determinano la durata del servizio, le motivazioni di respingimento e licenziamento, l'avanzamento di carriera, le procedure disciplinari e le sanzioni; sottolinea che il monitoraggio di questi parametri dovrebbe essere costante e iscriversi in una valutazione globale del sistema di bilanciamento dei poteri, evitando di concentrarsi solo su un numero ridotto di parametri, al fine di verificare la situazione reale dell'indipendenza della magistratura negli Stati membri;

Giovedì 24 giugno 2021

13. osserva che la relazione 2020 affronta giustamente la necessità di digitalizzare i procedimenti giudiziari e la formazione dei giudici; ricorda che permangono differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello di partecipazione alla formazione dedicato alle professioni legali; si rammarica del fatto che la relazione non faccia riferimento alla formazione per avvocati;

14. è allarmato per il netto deterioramento dell'indipendenza dei sistemi giudiziari di alcuni Stati membri e per la crescente e manifesta inosservanza del diritto dell'UE, comprese le sentenze della Corte di giustizia; osserva che l'indipendenza della magistratura continua a essere motivo di grave preoccupazione in alcuni Stati membri, come risulta dai capitoli di alcuni paesi; invita la Commissione a valutare e identificare chiaramente tali carenze e risultati che si ritiene comportino un rischio manifesto di grave violazione dello Stato di diritto; è profondamente preoccupato per l'incapacità della Commissione di reagire prontamente e con misure legali ai gravi rischi legati allo Stato di diritto identificati nei capitoli per paese, specialmente una volta che si sono concretizzati in effettive violazioni dello Stato di diritto; invita la Commissione a fornire una valutazione significativa, chiara e semplice dei diversi sistemi giudiziari nazionali e a evidenziare dove possano essere applicate le migliori prassi per sistemi comparabili e come possano essere affrontate carenze analoghe;

15. sottolinea che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione è tenuta a garantire l'applicazione dei trattati e del diritto derivato, anche nei casi in cui i rischi di gravi violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE, individuati nei capitoli specifici per paese, si siano effettivamente materializzati dopo la pubblicazione della relazione 2020;

16. deplora la pressione politica esercitata in Ungheria e Polonia al fine di impedire ai tribunali nazionali di dare avvio a procedimenti pregiudiziali dinanzi alla CGUE a norma dell'articolo 267 TFUE, nel tentativo di impedire ai giudici nazionali di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'UE per questioni relative ai requisiti dell'Unione in materia di indipendenza giudiziaria; ritiene che tale pratica sia in contrasto con i trattati e con l'interpretazione consolidata delle pertinenti disposizioni da parte della Corte di giustizia dell'UE; esprime sconcerto per la crescente e deliberata inosservanza delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE; ritiene che tali sviluppi illegittimi rappresentino una minaccia sistemica per l'unità e la coerenza del diritto dell'UE e per il funzionamento stesso dell'Unione; invita la Commissione a includere nelle future relazioni dati dettagliati sul rispetto delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE da parte degli Stati membri; ritiene pertanto che, nel quadro della valutazione, le prossime relazioni annuali debbano considerare l'inosservanza delle sentenze della CGUE come violazioni gravi; esorta la Commissione a garantire risposte giuridiche immediate e adeguate ai rifiuti di attuare e rispettare le sentenze della Corte di giustizia dell'UE, come le azioni giudiziarie a norma dell'articolo 260 TFUE; invita la Commissione a monitorare attentamente le sentenze degli organi giurisdizionali nazionali relative al primato del diritto dell'UE sulle norme costituzionali nazionali e ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che violano sistematicamente tale principio; deplora altresì la richiesta, avanzata dal primo ministro polacco al Tribunale costituzionale, di pronunciarsi sul primato delle norme costituzionali nazionali rispetto al diritto dell'Unione;

17. constata che la lentezza dei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi rappresenta un grave pericolo, non da ultimo per il rispetto dello Stato di diritto; invita la Commissione a includere nelle sue future relazioni una valutazione delle condizioni di detenzione, dell'arretrato giudiziario e della durata media dei processi per ciascuno Stato membro;

Quadro anticorruzione

18. accoglie con favore il fatto che, in ciascun capitolo specifico per paese, una parte sia stata espressamente dedicata agli sforzi profusi per combattere la corruzione, poiché la corruzione sistemica mina sia il funzionamento dello Stato di diritto sia la fiducia dei cittadini dell'UE nelle decisioni adottate dalle autorità, dai funzionari pubblici e dalla magistratura; sottolinea che la corruzione, dirottando i fondi pubblici dagli utilizzi di pubblica utilità cui sono destinati, abbassa il livello e riduce la qualità dei servizi pubblici, compromettendo così i diritti fondamentali; pone in evidenza che, se l'esistenza di leggi, politiche e strategie nazionali anticorruzione può essere considerata un progresso, è altresì necessario valutarne l'attuazione e la conseguente efficacia sul campo, che sono determinanti per lo Stato di diritto; sottolinea che i quadri anticorruzione dovrebbero coprire ambiti quali le norme etiche, le misure di sensibilizzazione, le norme sulla dichiarazione della situazione patrimoniale, le incompatibilità e i conflitti di interesse, gli appalti pubblici, i meccanismi di controllo interno, le norme sulle attività di lobbying e la cosiddetta pratica delle «porte girevoli»; invita gli Stati membri e le istituzioni a progettare strumenti efficaci per individuare i rischi e prevenire, arrestare e sanzionare i casi di corruzione e frode, nonché a prevedere meccanismi per il recupero dei proventi nei suddetti casi, in particolare monitorando regolarmente l'utilizzo dei fondi dell'UE e dei fondi pubblici nazionali; osserva che nella relazione 2020 manca quasi totalmente una valutazione della resilienza del quadro anticorruzione per affrontare i rischi legati alla corruzione nel settore degli appalti pubblici;

19. invita la Commissione a porre maggiormente l'accento sull'uso improprio dei fondi dell'UE, in particolare in vista del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, e a esaminare il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale in ciascuno Stato membro in relazione alle indagini e al perseguimento dei reati di frode,

compresa la frode fiscale, corruzione o altre violazioni del diritto dell'Unione relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione o alla tutela degli interessi finanziari dell'UE; esprime preoccupazione per il rischio potenzialmente crescente di un uso improprio del bilancio dell'Unione in alcuni Stati membri come mezzo per indebolire lo Stato di diritto;

20. esprime profonda preoccupazione per la crescente minaccia rappresentata dai reati legati alla corruzione; invita la Commissione ad aggiornare e rafforzare, se del caso, la normativa anticorruzione dell'UE, utilizzando i risultati della relazione per meglio rispondere alle lacune individuate, e ad introdurre un ventaglio di politiche adeguate per contrastare la corruzione giudiziaria negli Stati membri; sottolinea i rischi legati all'aumento della corruzione per la coesione dell'ordinamento giuridico dell'Unione, l'efficacia delle sue politiche comuni, la tutela dei diritti fondamentali, la sua credibilità internazionale e il funzionamento del suo mercato interno, in relazione a cui il rispetto dello Stato di diritto riveste un ruolo importante; invita la Commissione a delineare le migliori prassi, a individuare i settori particolarmente sensibili alla corruzione e a formulare raccomandazioni specifiche per paese ai fini del miglioramento, nonché a utilizzare tali conoscenze per aggiornare e rafforzare il quadro anticorruzione dell'Unione;

21. rammenta il ruolo chiave degli informatori nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ai reati legati al riciclaggio di denaro;

22. avverte che la mancanza di statistiche uniformi, aggiornate e consolidate in tutti gli Stati membri, unitamente alla difficoltà di raccogliere informazioni sui beneficiari dei programmi dell'UE, ostacola la valutazione e il confronto dei dati relativi alle indagini e al perseguimento dei reati di corruzione; invita pertanto la Commissione a sostenere e promuovere l'armonizzazione delle definizioni di tali reati a livello dell'Unione, e a garantire un migliore utilizzo degli insiemi di dati esistenti e della metodologia per elaborarne di nuovi, al fine di ottenere dati comparativi in tutta l'UE sul trattamento dei casi di corruzione; evidenzia l'importanza di sostenere e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e, in particolare, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) nel quadro della lotta alla corruzione; è del parere che la lotta alla corruzione richieda non solo un mandato forte, ma anche un bilancio molto più consistente, maggiori risorse e qualsiasi altro tipo di sostegno necessario per le istituzioni e gli organismi summenzionati;

Libertà di espressione: libertà e pluralismo dei media, libertà artistiche e accademiche

23. accoglie con favore l'inclusione nella relazione di un capitolo specifico sul monitoraggio della libertà e del pluralismo dei media; si compiace, in particolare, dell'attenzione dedicata alla sicurezza dei giornalisti; esorta la Commissione a fornire una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei quadri nazionali per la protezione della libertà e del pluralismo dei media; sottolinea l'importanza di valutare e monitorare la situazione dei media negli Stati membri, in particolare analizzando le misure adottate dai governi per mettere a tacere i media critici e/o compromettere la libertà e il pluralismo, onde prevenire il rischio di un'ulteriore concentrazione delle informazioni nelle mani di pochi, che potrebbe ostacolare la diffusione di informazioni libere e indipendenti;

24. deplora l'assenza di una valutazione per quanto riguarda il settore dei media del servizio pubblico e dei media privati a livello nazionale e il suo grado di indipendenza, de jure e de facto, dalle autorità nazionali, dai partiti politici o da qualsiasi altra interferenza, nonché la mancanza di una valutazione dei potenziali conflitti di interessi, della concentrazione dei media e della trasparenza della proprietà dei media; sottolinea la necessità di garantire l'indipendenza finanziaria degli operatori privati dei media e le condizioni per una loro attività sostenibile, onde evitare la parzialità politica dei media; richiama l'attenzione sul ruolo insostituibile dei mezzi di informazione del servizio pubblico e ribadisce che è essenziale garantire e mantenere la loro indipendenza e la loro libertà da ingerenze politiche; si rammarica della mancanza di una valutazione del grado di indipendenza, di diritto e di fatto, degli organismi nazionali di regolamentazione dei media; ritiene opportuno monitorare attentamente l'adeguata attuazione dell'articolo 30 della direttiva sui servizi di media audiovisivi del 2018 ([30]) e reputa che, se del caso, si dovrebbero rapidamente avviare procedure di infrazione a seguito di tale processo; invita la Commissione, in tal senso, a esaminare i tentativi di intimidire e diffamare i giornalisti, in particolare da parte delle emittenti del servizio pubblico, compresi gli attacchi diretti nei confronti dei giornalisti stranieri, considerati nemici pubblici in ragione della loro attività investigativa;

25. è allarmato per il crescente deterioramento della libertà e del pluralismo dei media in alcuni Stati membri dalla pubblicazione della relazione 2020; esprime profonda preoccupazione per le minacce fisiche, psicologiche ed economiche, gli abusi, i reati e gli omicidi commessi a danno dei giornalisti e degli operatori dei media nell'Unione in risposta alle loro attività, e ricorda che detti attacchi portano spesso ad un'auto-censura; esorta la Commissione a includere nei capitoli specifici per paese delle future relazioni una panoramica degli attacchi nei confronti dei giornalisti in tutta l'Unione, con particolare riferimento agli omicidi dei giornalisti, includendo anche l'effettiva indipendenza delle successive indagini e dei procedimenti penali da ingerenze politiche, così come le risposte fornite dagli Stati membri in tal senso;

([30]) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

Giovedì 24 giugno 2021

26. osserva con preoccupazione che le insidie alla libertà dei media sono strettamente interconnesse alla compromissione della libertà artistica e della libertà accademica; chiede pertanto che questo pilastro sia esteso a tutti gli aspetti della libertà di espressione, compresa la lotta contro l'incitamento all'odio, e che il titolo del pilastro sia adattato di conseguenza;

27. esprime preoccupazione per l'impiego di misure giuridiche da parte di governi e individui potenti per mettere a tacere le voci critiche, come l'uso delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) o il ricorso a leggi che limitano il diritto alla libertà di espressione in modo incompatibile con i diritti umani fondamentali; invita gli Stati membri a emanare leggi volte a proteggere i giornalisti dalle suddette prassi; invita la Commissione europea a proporre una legislazione dell'UE anti SLAPP per tutelare i giornalisti da azioni legali vessatorie;

28. osserva che il deterioramento della libertà dei media sta portando all'aumento dei fenomeni, spesso promossi dal governo, di ricerca di capri espiatori e di accanimento nei confronti delle minoranze, per esempio contro le persone LGBTI, i migranti e i rifugiati, con un conseguente aumento dell'incitamento all'odio contro tali gruppi e della censura dei media; invita la Commissione a valutare nelle future relazioni l'effetto che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio esercitano sulla discriminazione;

Altre questioni istituzionali legate al bilanciamento dei poteri, compresa la protezione di uno spazio civico aperto

29. accoglie con favore il pilastro della relazione sul bilanciamento dei poteri e il suo esame delle misure eccezionali adottate per combattere la pandemia di COVID-19; rammenta che per contrastare la pandemia sono necessarie misure governative di emergenza che rispettino lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la responsabilità democratica, che dovrebbero costituire la pietra angolare di tutti gli sforzi volti a controllare la diffusione della COVID-19; ritiene che i poteri di emergenza richiedano un controllo supplementare per garantire che non siano utilizzati come pretesto per alterare l'equilibrio dei poteri in modo più permanente; è allarmato per il fatto che le misure di emergenza legate alla COVID-19 sono utilizzate come pretesto per accelerare la legislazione discriminatoria; invita la Commissione a proseguire il monitoraggio delle misure eccezionali, per garantire che i progetti di legge siano elaborati e attuati in modo tempestivo e trasparente, affinché risultino necessari, proporzionati, socialmente equi e temporanei, e in modo tale che l'accesso al ricorso giurisdizionale non risenta in modo sproporzionato della chiusura dei tribunali; sottolinea, in tale contesto, il ruolo del controllo parlamentare e della consultazione con la società civile; invita la Commissione a continuare a monitorare la graduale revoca delle misure in modo tempestivo; incoraggia la Commissione a garantire che i diritti dei cittadini europei siano rispettati, protetti e difesi dagli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 e oltre;

30. ricorda l'importanza di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani e dei difensori civici nazionali, nel pieno rispetto dei principi di Parigi, nonché degli organismi per la parità, nel preservare i diritti dei cittadini dell'UE e nel difendere lo Stato di diritto a livello nazionale, regionale e locale; è profondamente preoccupato per i recenti tentativi, avvenuti in Polonia, di minare l'indipendenza del difensore civico nazionale dall'esecutivo; accoglie con favore il riferimento al ruolo delle istituzioni dei difensori civici nella relazione del 2020; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione, nel prossimo ciclo annuale, alle attività dei difensori civici nazionali e degli organismi per la parità, esaminandone più a fondo il funzionamento, il grado di indipendenza e il reale contributo nell'assicurare l'esistenza di garanzie adeguate; sottolinea in particolare il deterioramento dell'indipendenza degli organismi per la parità di alcuni Stati membri dopo la pubblicazione della relazione 2020, il che costituisce una minaccia immediata ai diritti fondamentali dei cittadini; ribadisce la sua preoccupazione per il crescente restringimento dello spazio per la società civile indipendente in alcuni Stati membri, in particolare per i difensori dei diritti delle donne, delle minoranze e dei diritti umani, per esempio mediante la criminalizzazione delle attività, gli oneri amministrativi irragionevoli, le restrizioni nell'accesso ai finanziamenti, la diminuzione del sostegno finanziario per svolgere attività di sensibilizzazione, nonché le restrizioni alla libertà di riunione e organizzazione;

31. sottolinea l'importanza di uno spazio civico sano per promuovere e monitorare i valori dell'UE e porre i governi dinanzi alla responsabilità della loro adesione a tali valori, nonché per controbilanciare l'erosione dello Stato di diritto e promuovere una cultura dello Stato di diritto; invita la Commissione ad approfondire la sua valutazione dello spazio civico nella relazione del 2021; ritiene utile valutare la definizione di chiari parametri di riferimento riguardo a uno spazio civico favorevole onde rafforzare ulteriormente questo settore di analisi nel lungo periodo, includendo, tra l'altro, un contesto giuridico favorevole per l'esercizio delle libertà civiche, un quadro per la redditività e la sostenibilità finanziarie delle organizzazioni civiche, compresa la questione delle organizzazioni non governative organizzate dal governo (GONGO), l'accesso e la partecipazione al processo decisionale, il diritto di accedere alle informazioni, uno spazio sicuro, anche per quanto riguarda l'incidenza degli attacchi verbali e fisici e le risposte ad essi, le campagne diffamatorie e le persecuzioni giudiziarie, amministrative e fiscali, comprese quelle derivanti dalle SLAPP, gli effetti dissuasivi che innescano e le loro conseguenze a lungo termine sul piano della cittadinanza attiva in un altro paese; ribadisce che le istituzioni dell'UE

dovrebbero mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile; invita la Commissione a valutare nelle future relazioni se l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini dell'UE è garantito in tutti gli Stati membri;

32. si rammarica del fatto che la mancata attuazione da parte dell'Ungheria di una sentenza della CGUE in relazione alle restrizioni illegittime imposte al finanziamento delle organizzazioni civili da parte di persone stabilite al di fuori dell'Ungheria, che di per sé costituisce una grave violazione dello Stato di diritto, sia servita a perpetuare il processo di contrazione dello spazio per la società civile nel paese; esorta la Commissione a deferire l'Ungheria alla CGUE e a richiedere urgentemente sanzioni finanziarie dissuasive ai sensi dell'articolo 260 TFUE; osserva con preoccupazione che un numero crescente di Stati membri sta adottando una legislazione che crea gravi limitazioni alla libertà di associazione e di espressione delle organizzazioni della società civile, contribuendo così a ridurre lo spazio per la società civile;

33. si rammarica che la relazione non riconosca chiaramente il deliberato processo di arretramento della democrazia e dello Stato di diritto organizzato dalle autorità nazionali in alcuni Stati membri dell'UE e la conseguente progressiva instaurazione di regimi (semi)autocratici, sulla base del graduale annientamento di qualsiasi bilanciamento dei poteri; invita la Commissione a riconoscere e tenere in considerazione i molteplici e autorevoli indici e relazioni annuali di organizzazioni rispettate e consolidate che valutano l'adesione degli Stati membri alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani nel tempo;

Portata della relazione — i settori mancanti

34. deplora che la relazione 2020 non tenga pienamente conto dei valori di cui all'articolo 2 TUE relativi alla democrazia e ai diritti fondamentali, che sono subito colpiti quando i paesi iniziano ad arretrare in materia di Stato di diritto;

35. invita la Commissione a includere i capitoli per paese di tutti i paesi candidati attuali e potenziali all'adesione all'UE, compresa un'analisi approfondita dei loro sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, della situazione relativa alla libertà e al pluralismo dei media, nonché del bilanciamento dei poteri a livello istituzionale;

36. ribadisce il legame intrinseco che esiste tra lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali e la necessità di aumentare la consapevolezza in merito ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; invita la Commissione a considerare la possibilità di includere nelle future relazioni l'applicazione di tutti i diritti garantiti dalla Carta; sottolinea che qualsiasi azione intrapresa da uno Stato membro, allorché agisce nel quadro del diritto dell'UE, deve rispettare i diritti e i principi della Carta; insiste, quindi, sul mantenimento del legame tra la difesa dello Stato di diritto e l'uguaglianza dinanzi alla legge, il diritto a un ricorso effettivo davanti a un tribunale indipendente e imparziale, il diritto a un processo equo e il diritto di consulenza, difesa e rappresentanza, nonché la fornitura di assistenza legale indipendente a coloro che non hanno risorse sufficienti e il diritto a una buona amministrazione come stabilito dall'articolo 41 della Carta;

37. Denuncia con forza il fatto che la legislazione europea e internazionale non sia pienamente rispettata in alcuni Stati membri dell'UE, ad esempio nel campo della lotta alla discriminazione o dell'asilo, come esemplificato dalla mancata attuazione da parte dell'Ungheria di diverse sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'accesso alla procedura di asilo, comprese la detenzione automatica e illegale e la privazione del cibo, che violano il diritto dei migranti e dei richiedenti asilo di chiedere protezione internazionale;

38. sottolinea la sua preoccupazione per il fatto che le persone in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone disabili, i bambini, le minoranze religiose, in particolare in un momento di crescente antisemitismo e islamofobia in Europa, i rom e altre persone appartenenti a minoranze etniche e linguistiche, i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, le persone LGBTI+ e gli anziani, nonché le donne, continuano a vedere i loro diritti non pienamente rispettati in tutta l'Unione in violazione dell'articolo 2 TUE; sottolinea l'ovvio legame tra il deterioramento degli standard dello Stato di diritto e le violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti delle minoranze negli Stati membri interessati; invita la Commissione a valutare le persistenti violazioni della democrazia e dei diritti fondamentali in tutta l'Unione, compresi gli attacchi contro le persone in situazioni vulnerabili;

39. accoglie con favore l'annuncio della Commissione della sua strategia per rafforzare l'applicazione della Carta; ritiene che concentrarsi annualmente su un solo argomento predefinito non permetterebbe di mettere in evidenza altre gravi violazioni della Carta che avvengono in un determinato anno; ritiene che tale revisione annuale dovrebbe contribuire a istituire un meccanismo di monitoraggio globale e che la sua metodologia, il suo ciclo e la sua portata dovrebbero pertanto essere allineati alle relazioni annuali; esprime rammarico e preoccupazione per la riluttanza della Commissione ad avviare procedure di infrazione sulla base delle violazioni della Carta;

40. invita gli Stati membri a elaborare relazioni annuali sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, inclusi l'uguaglianza e i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

41. fa presente che il meccanismo di presentazione annuale di relazioni dell'Unione dovrebbe consolidare e sostituire gli strumenti esistenti per evitare duplicazioni, in particolare la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, il quadro sullo Stato di diritto della Commissione, la relazione annuale della Commissione sull'applicazione della Carta, il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio e il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), aumentando al contempo la complementarità e la coerenza con altri strumenti disponibili, compresi le procedure a norma dell'articolo 7 TUE, i procedimenti d'infrazione e la condizionalità di bilancio; ritiene che le tre istituzioni dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di monitoraggio annuale nella loro valutazione al fine di attivare l'articolo 7 TUE e la condizionalità di bilancio; sottolinea che i ruoli e le prerogative di ciascuna delle tre istituzioni devono essere rispettati; si impegna a combinare il suo lavoro annuale per quanto concerne le relazioni sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali in un più ampio ciclo di monitoraggio annuale sull'articolo 2 TUE e a iniziare a lavorarci subito dopo la pubblicazione della relazione della Commissione sullo Stato di diritto;

42. chiede una valutazione per determinare se la portata della clausola di non discriminazione contenuta nella Carta sia sufficientemente ampia da far sì che il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri e nell'Unione sia conforme all'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e stabilire quali ulteriori azioni possano intraprendere le istituzioni dell'UE per garantirne un'adeguata applicazione; ricorda che, sebbene la Carta sia applicata dalle autorità giudiziarie soltanto nell'attuazione del diritto dell'UE, è importante che i diritti in essa sanciti siano sempre presi in considerazione nei procedimenti al fine di promuovere una cultura comune dello Stato di diritto; chiede pertanto alla Commissione di considerare anche moduli di formazione incentrati sulla Carta per i giudici e gli operatori della giustizia;

Fonti e metodologia della relazione

43. invita la Commissione a rafforzare il dialogo regolare, inclusivo e strutturato con i governi e i parlamenti nazionali, le ONG, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici, gli organismi per la parità, le associazioni professionali e gli altri portatori di interessi; invita la Commissione a continuare a permettere la segnalazione sia pubblica sia in forma riservata, al fine di proteggere e sostenere i difensori dei diritti umani e gli specialisti dello Stato di diritto a rischio di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), procedimenti giudiziari o persecuzioni giudiziarie da parte delle autorità nazionali o dei loro delegati; pur compiacendosi del fatto che 24 Stati membri abbiano reso pubblico in modo trasparente i loro contributi alla relazione 2020, si rammarica del fatto che tre Stati membri si siano rifiutati di farlo; chiede che il processo sia pienamente trasparente e che tutti i contributi degli Stati membri siano resi pubblici; ritiene che le organizzazioni della società civile dovrebbero essere strettamente coinvolte in tutte le fasi del ciclo di esame;

44. si rammarica che la Commissione non abbia consultato i portatori di interessi, compreso il Parlamento, sullo sviluppo della metodologia e del processo di preparazione della relazione 2020, né abbia cercato di ottenere un riscontro sulla loro attuabilità;

45. ricorda che la Commissione deve tenere conto delle informazioni pertinenti provenienti da fonti attinenti e da istituzioni riconosciute; rammenta che i risultati degli organismi internazionali competenti, come quelli ottenuti sotto l'egida dell'ONU, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, sono di fondamentale importanza per valutare la situazione negli Stati membri; ritiene che il sistema d'informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) sia una fonte di informazioni a tale riguardo; esorta la Commissione a invitare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa mirata per colmare le lacune e aggiungere dettagli in settori chiave della relazione sullo Stato di diritto; sottolinea la necessità di coinvolgere nella relazione sullo Stato di diritto un gruppo di esperti indipendenti in collaborazione con l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali e la Commissione di Venezia, al fine di contribuire a identificare i principali sviluppi positivi e negativi in ogni Stato membro;

46. sottolinea che la società civile è un partner fondamentale per individuare le violazioni dello Stato di diritto e promuovere la democrazia e i diritti fondamentali; è fermamente convinto che la Commissione dovrebbe istituire un dialogo formale e continuo con i rappresentanti della società civile su questi temi e garantire il loro significativo coinvolgimento nell'elaborazione della relazione annuale sullo Stato di diritto; sottolinea a tal proposito, sulla base dell'esperienza delle ONG durante il ciclo del 2020, che le consultazioni strutturate a tema tenute nel quadro dei dibattiti sullo Stato di diritto aumenterebbero l'efficacia del processo e il numero di preziosi riscontri forniti dalla società civile; sottolinea che il questionario di consultazione dovrebbe consentire ai portatori di interessi di segnalare aspetti che vanno al di là dell'ambito previsto dalla Commissione, il che potrebbe servire a valutare ulteriormente se le disposizioni costituzionali forniscono meccanismi efficaci per limitare l'esercizio del potere;

47. ritiene che i tempi di consultazione con la società civile possano essere spesso percepiti come troppo brevi e debbano essere opportunamente adattati e resi flessibili per consentire un contributo completo ed esaustivo; sottolinea che ciò ha reso più difficile per i portatori di interessi, in particolare per le organizzazioni della società civile, preparare e

pianificare i loro contributi, nonché organizzare le attività di sensibilizzazione nazionali che intendono portare avanti per il lancio della relazione; osserva che l'organizzazione di consultazioni prima della pubblicazione annuale delle statistiche pubbliche impoverisce i contributi; invita la Commissione a consentire contributi multilingue; suggerisce di rendere prevedibile e meno rigido il quadro per i contributi dei portatori di interessi; osserva che la consultazione può essere migliorata assicurando, tra gli altri sforzi, un seguito con gli attori della società civile sui contributi che forniscono;

48. ritiene che la cooperazione nel ciclo annuale di monitoraggio con il Consiglio d'Europa e la sua Assemblea parlamentare, anche attraverso un partenariato più strutturato, sia di particolare importanza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE; invita la Commissione a includere nei capitoli relativi ai paesi i dati sul mancato rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la valutazione del Comitato dei ministri; ricorda che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un obbligo giuridico sancito dal trattato all'articolo 6, paragrafo 2, TUE; ribadisce la necessità di una rapida conclusione del processo di adesione al fine di garantire un quadro coerente per la protezione dei diritti umani in tutta Europa e rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione;

II. ***Aspetti istituzionali del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali***

49. rinnova i suoi appelli alla Commissione e al Consiglio insistendo affinché rispondano positivamente alla richiesta del Parlamento, formulata nella risoluzione del 7 ottobre 2020, di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che dovrebbe coprire l'intera portata dei valori di cui all'articolo 2 TUE; ribadisce che questo meccanismo è necessario per rafforzare la promozione e il rispetto dei valori dell'UE; ricorda che questo ciclo annuale dovrebbe essere completo, obiettivo, imparziale, basato su prove e applicato in modo equo e giusto a tutti gli Stati membri;

Raccomandazioni specifiche per paese

50. ribadisce il suo invito alla Commissione a fornire una valutazione reale della situazione di ciascuno dei valori di cui all'articolo 2 TUE negli Stati membri e ad adottare chiare raccomandazioni specifiche per paese su come affrontare le preoccupazioni individuate e porre rimedio alle violazioni in questione, compresi le scadenze per l'attuazione, se del caso, e i parametri di riferimento a cui dare seguito, tra cui le tempistiche, gli obiettivi e le azioni concrete da adottare, al fine di aiutare gli Stati membri ad affrontare le debolezze individuate nella relazione; chiede di monitorare tali iniziative nelle successive relazioni annuali o urgenti;

51. raccomanda alla Commissione di allineare le sue raccomandazioni agli strumenti che potrebbero essere applicati per rimediare alle carenze individuate; invita la Commissione a migliorare il suo monitoraggio dell'attuazione dei capitoli specifici per paese da parte degli Stati membri interessati e ad attivare, se necessario, altri strumenti dello Stato di diritto per ottenere risultati laddove le raccomandazioni non vengano attuate; ritiene che la Commissione potrebbe ricorrere maggiormente alle procedure di infrazione dinanzi alla CGUE; sottolinea l'importanza di individuare chiare tendenze positive e negative in ciascuno Stato membro e la necessità di prestare particolare attenzione ai confronti con la relazione dell'anno precedente;

Accordo interistituzionale

52. ritiene che le disposizioni istituzionali esistenti alla base della relazione annuale non rispondano alle aspettative del Parlamento; si attende che le tre istituzioni creino un gruppo di lavoro interistituzionale permanente come proposto nella sua risoluzione del 7 ottobre 2020;

53. invita la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale ai sensi dell'articolo 295 TFUE, al fine di completare gli strumenti esistenti con la creazione di un meccanismo per lo Stato di diritto, mediante un atto giuridico che vincoli le tre istituzioni a un processo più trasparente e regolarizzato con responsabilità più chiaramente definite, che coinvolga un gruppo di esperti indipendenti incaricato di fornire consulenza al gruppo di lavoro e alle tre istituzioni, in stretta collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, onde rendere la protezione e la promozione di tutti i valori dell'UE una parte permanente e visibile del programma dell'Unione; ritiene che la proposta di cui all'allegato della risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali costituisca una base appropriata per tali negoziati; ritiene che, nel frattempo, un progetto pilota che coinvolga esperti indipendenti che valutino il rispetto dei valori dell'UE potrebbe contribuire a realizzare le conoscenze e le competenze necessarie;

Complementarità con altri strumenti dello Stato di diritto

54. ribadisce che il meccanismo in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali deve integrare e rafforzare, ma in nessun modo sostituire, i procedimenti in corso e futuri a norma dell'articolo 7 TUE; deplora vivamente l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nel far rispettare i valori dell'UE nelle procedure in corso di cui all'articolo 7 TUE; rileva che l'esitazione del Consiglio ad applicare l'articolo 7 TUE sta di fatto consentendo effettivamente una continua inosservanza dei valori previsti dall'articolo 2 TUE, compreso il palese mancato rispetto delle sentenze della

CGUE e la persecuzione di coloro che cercano di difendere lo stato di diritto in alcuni Stati membri; si rammarica della mancata organizzazione di audizioni da parte del Consiglio, utilizzando come pretesto la COVID-19, nonostante il fatto che non vi sia alcun obbligo giuridico che impone di svolgere le audizioni in presenza anziché in videoconferenza; chiede che sia reso pubblico qualsiasi parere legale emesso dal servizio giuridico del Consiglio in cui si sostiene il contrario; esorta il Consiglio a portare avanti il procedimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE e a garantire che le audizioni riprendano con urgenza e affrontino anche i nuovi sviluppi; ribadisce il suo invito al Consiglio a rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, TUE, quale seguito dato alle audizioni, e a fornire scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; chiede, nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, una riflessione sulla revisione dell'articolo 7 TUE, compresi i requisiti di voto, al fine di rendere più efficace la sua procedura, con particolare attenzione al superamento dell'unanimità per l'imposizione di sanzioni; insiste affinché siano rispettati il ruolo e le competenze del Parlamento, in particolare il diritto di essere debitamente informato sulle procedure degli strumenti dello Stato di diritto, comprese le audizioni di cui all'articolo 7 TUE;

55. ritiene che, sebbene la relazione annuale sia uno strumento di monitoraggio fondamentale, siano indispensabili chiare raccomandazioni sulle sfide individuate e sulle azioni di follow-up richieste; ribadisce che, in caso di mancata attuazione delle carenze e delle raccomandazioni, la relazione annuale dovrebbe fungere da base per decidere se attivare uno o più strumenti pertinenti, come la procedura di cui all'articolo 7 TUE, il meccanismo di condizionalità, se attivare il quadro relativo allo Stato di diritto o se avviare procedure di infrazione, compresi i procedimenti accelerati, le richieste di misure provvisorie dinanzi alla CGUE e le azioni riguardanti la mancata attuazione delle sentenze della CGUE relative alla protezione dei valori dell'UE; sottolinea che la relazione dovrebbe essere accompagnata in ogni caso da raccomandazioni attuabili, comprese le scadenze per l'attuazione; ricorda che le procedure di infrazione possono essere avviate simultaneamente per le questioni individuate nelle proposte motivate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, come già stabilito dalla CGUE; esorta la Commissione a fare un deciso ricorso alle procedure di infrazione, ove opportuno, per evitare passi indietro sullo Stato di diritto nei sistemi giudiziari nazionali; ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe consolidare ulteriormente, nelle disposizioni del trattato, il principio giuridico consolidato del primato del diritto dell'UE; invita la Conferenza sul futuro dell'Europa a prendere in considerazione il rafforzamento del ruolo della CGUE nella tutela dei valori fondanti dell'Unione;

56. accoglie con favore il fatto che la dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa annoveri i diritti e valori europei, tra cui lo Stato di diritto, tra i temi di discussione della Conferenza; chiede che la Conferenza sul futuro dell'Europa includa una riflessione sull'efficacia degli strumenti esistenti dell'Unione per monitorare, prevenire e contrastare le violazioni dei principi dell'articolo 2 TUE e presenti proposte concrete di interventi tangibili per rafforzare il pacchetto di strumenti dell'Unione;

57. sottolinea che l'applicabilità, lo scopo e l'ambito di applicazione del regolamento relativo alla condizionalità dello Stato di diritto sono chiaramente definiti nel testo giuridico del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092; sottolinea che il regolamento relativo alla condizionalità dello Stato di diritto è entrato in vigore, è direttamente applicabile a partire dal 1º gennaio 2021 ed è vincolante nella sua interezza per tutti gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento in tutti gli Stati membri, compresa in particolare l'erogazione dei fondi di Next Generation EU, e che la sua applicazione da parte delle istituzioni dell'UE non è soggetta all'adozione di orientamenti o all'interpretazione giudiziale; ritiene che le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 sul regolamento relativo alla condizionalità dello Stato di diritto siano in contrasto con gli articoli 15 e 17 TUE e con l'articolo 288 TFUE, in quanto introducono un'inutile incertezza giuridica riguardo agli orientamenti aggiuntivi della Commissione e all'adozione sospesa del regolamento, nei casi di cui all'articolo 263 TFUE, come avviene attualmente a seguito dei recenti ricorsi di annullamento presentati dall'Ungheria e dalla Polonia; ribadisce il suo invito alla Commissione ad agire immediatamente a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto per utilizzare appieno, senza ulteriori indugi, i suoi strumenti di indagine esistenti al fine di affrontare le carenze dello Stato di diritto negli Stati membri che potrebbero compromettere o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE in modo sufficientemente diretto; invita la Commissione ad applicare in maniera più incisiva il regolamento recante disposizioni comuni ([31]) e il regolamento finanziario ([32]) per contrastare l'uso discriminatorio dei fondi dell'UE, come ha fatto quando ha trattenuto i fondi per i governi comunali o locali che si proclamano "liberi dall'ideologia LGBTI";

58. chiede che la Commissione utilizzi i risultati della relazione annuale nella sua valutazione che costituisce la base del meccanismo di protezione del bilancio contro le violazioni del principio dello Stato di diritto nonché in qualsiasi altra valutazione pertinente ai fini degli strumenti di bilancio esistenti e futuri; invita nuovamente la Commissione a includere nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto una sezione specifica recante un'analisi dei casi in cui le violazioni dei

([31]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
([32]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

principi dello Stato di diritto in un particolare Stato membro potrebbero compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE, che potrebbe servire in seguito come base per attivare il meccanismo di condizionalità; esorta la Commissione a rafforzare le sinergie tra le sue relazioni annuali sullo Stato di diritto e il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, utilizzando tali relazioni come strumenti distinti ma complementari;

59. riconosce che la Commissione deve utilizzare la relazione annuale sullo Stato di diritto come fonte importante di informazioni nelle sue argomentazioni relative all'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, che dovrebbe includere, tra l'altro, le informazioni tratte dalle relazioni della Corte dei conti europea, dell'OLAF e della Procura europea, le relazioni di audit della Commissione e delle autorità nazionali di audit, le sentenze della CGUE e degli organi giurisdizionali nazionali, le analisi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e le informazioni provenienti da diversi sistemi quali il sistema di individuazione precoce e di esclusione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (EDES) e Arachne; invita la Commissione a chiarire nella metodologia utilizzata il legame tra la relazione sullo Stato di diritto e il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; ricorda che, qualora vengano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto, è fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati;

60. invita la Commissione a promuovere una cultura del rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, anche attraverso l'intensificazione degli sforzi volti a promuovere l'educazione in materia di cittadinanza dell'UE e per quanto concerne lo Stato di diritto; invita la Commissione ad avviare un programma specifico che sostenga le iniziative innovative con l'obiettivo di promuovere l'educazione alla cittadinanza dell'UE; esorta il Consiglio e la Commissione a fornire informazioni e finanziamenti adeguati alle organizzazioni della società civile a livello dell'UE, nazionali, regionali e locali e al giornalismo indipendente, ricorrendo in particolare all'utilizzo strategico delle opportunità di finanziamento a norma del regolamento che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori per aiutarli nelle attività di sensibilizzazione, nella promozione dei valori dell'UE e degli strumenti applicabili, tra cui la relazione annuale, per contrastare le minacce allo Stato di diritto individuate nella relazione annuale, in particolare laddove siano state individuate violazioni e carenze; invita gli Stati membri a imparare dalle migliori pratiche, ad affrontare le lacune individuate e ad adottare misure per migliorare la situazione riguardo a tutti e quattro i principali pilastri identificati nella relazione sullo Stato di diritto; evidenzia la necessità di sensibilizzare i cittadini e i residenti dell'UE in merito ai mezzi e alle procedure disponibili a livello nazionale e dell'UE per salvaguardare il rispetto dello Stato di diritto e segnalare le violazioni;

III. ***Follow-up e impatto della relazione***

61. invita la Commissione a valutare, nelle relazioni successive, in che modo le questioni individuate nei settori analizzati nelle precedenti relazioni si siano evolute, siano state risolte, rischino di deteriorarsi o si siano ulteriormente deteriorate, a individuare tendenze positive e negative e questioni trasversali, in particolare eventuali modelli sistemici o ricorrenti di violazioni dello Stato di diritto, e a formulare chiare raccomandazioni per porre rimedio a eventuali rischi o passi indietro individuati;

62. sottolinea l'importanza di promuovere i risultati della relazione annuale a livello nazionale; incoraggia la Commissione a promuovere il dibattito sulla relazione in seno ai parlamenti nazionali e a impegnarsi con le organizzazioni della società civile nell'ambito del seguito dato alla relazione;

63. invita la Commissione a chiarire nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto che non tutte le carenze e le violazioni dello Stato di diritto sono della stessa natura e/o intensità e che, qualora i valori elencati all'articolo 2 TUE siano violati deliberatamente, gravemente, in modo permanente e sistematico nel corso di un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia e diventare regimi autoritari; sottolinea che la priorità principale della Commissione dovrebbe essere quella di applicare il diritto dell'UE quando si verificano violazioni dell'articolo 2 TUE e che le sue relazioni annuali sullo Stato di diritto dovrebbero contribuire principalmente a tale scopo; invita pertanto la Commissione a valutare in modo approfondito i paesi nell'ambito dei procedimenti in corso di cui all'articolo 7 TUE, al fine di illustrare in che modo lo Stato di diritto sia stato strutturalmente compromesso per facilitare il consolidamento di strutture di governance di tipo autoritario;

64. sottolinea che la presente relazione dovrebbe servire come base per la definizione delle priorità delle azioni di follow-up da parte dell'UE per quanto riguarda gli Stati membri in cui sono state riscontrate carenze o mancanze e che i suoi contributi dovrebbero costituire un elemento chiave del meccanismo generale per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

65. si impegna ad avviare i lavori sulla relazione 2021 quanto prima possibile dopo la sua pubblicazione;

o

o o

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.